



Newsletter n. 6/11

La grave crisi che sta colpendo il paese ha portato ad ulteriori interventi del legislatore che, fra l'altro, ha ulteriormente ritoccato le disposizioni riguardanti le professioni come quella forense. Nel corso del mese di dicembre, inoltre, sono entrati in vigore alcuni decreti legge in materia civile e penale di cui è opportuno un primo rapido esame. Quanto all'esame di abilitazione si sono svolte le prove scritte ed è stato pubblicato il decreto di abbinamento tra le corti d'appello. Infine è stata convocata l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine per il biennio 2012-2013.

1) Riforma degli ordinamenti professionali

Come si ricorderà, il primo comma dell'art. 10 della c.d. legge di stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183), rubricato "Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti", prevedeva che gli ordinamenti professionali avrebbero dovuto essere riformati con decreto del Presidente della Repubblica entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire i principi indicati nell'articolo 3, comma 5, alinea, della manovra bis (v. precedente newsletter).

Ora - con la legge di conversione del decreto "salva Italia" (L. 22/12/2011 n. 214) - è previsto che la disposizione riguardi solo le norme vigenti degli ordinamenti professionali in contrasto coi principi di libera concorrenza e che l'effetto abrogativo riguardi le sole norme in questione (e non già l'intero ordinamento professionale): di esse - anche in mancanza del d.p.r. - è prevista l'abrogazione alla data del 13 agosto 2012; è inoltre prevista l'adozione, entro il 31 dicembre 2012, di un testo unico recante le disposizioni aventi forza di legge che non risultino abrogate.

Infine è previsto che la durata del tirocinio non possa essere complessivamente superiore a diciotto mesi (e non più tre anni).

2) Decreto legge contro il sovraffollamento delle carceri (D.L. 211/12)

Il testo, in vigore dal 23 dicembre, cerca di limitare l'accesso in carcere e di favorirne l'uscita.

A. Giova esaminare anzitutto le modifiche al codice di procedura penale e alle sue disposizioni di attuazione.

1) *L'arrestato non può più essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, nè presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.*

2) *Nei casi previsti nell'art. 558 c.p.p. (giudizio direttissimo davanti al tribunale monocratico), l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto, salvo che il pubblico ministero*

disponga che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.

3) Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto: così, *non è più previsto che, a richiesta del pubblico ministero, il giudice che non tiene udienza la fissi entro le successive 48 ore* (mentre, come si ricorderà, prima della modifica della norma tale udienza poteva celebrarsi entro 96 ore dall'arresto).

4) Fuori dei casi di liberazione immediata dell'arrestato e del fermato e dei casi di giudizio direttissimo, è ora previsto che *l'udienza di convalida e l'interrogatorio del detenuto si svolgano nel luogo dove l'arrestato o il fermato o il detenuto è custodito* (che coincide quindi con i luoghi di custodia di cui al punto 1); tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé.

B. Sono state poi introdotte modifiche alla c.d. legge svuota-carceri dell'anno scorso: così all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010 n. 199, nella rubrica e nel comma 1, la parola «dodici» è sostituita dalla parola «diciotto»: pertanto, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, *la pena detentiva non superiore a diciotto mesi (e non più a soli dodici mesi), anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza*. Restano però ferme tutte le preclusioni di cui al medesimo art. 1 (condanna ex art. 4 bis O.P., delinquenza abituale, professionale o per tendenza, regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis O.P., pericolo di fuga o di reiterazione, inidoneità o non effettività del domicilio).

3) Decreto legge contro il sovraindebitamento e per il processo civile (D.L. 212/12)

Il testo, in vigore dal 23 dicembre, introduce una nuova procedura di composizione della c.d. crisi da sovraindebitamento e modifica alcune disposizioni relative al processo civile.

1) Possono ora accedere ad una particolare *procedura di composizione*, delineata dagli art. 3-11 del d.l., coloro che, non assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali (né assoggettati alla procedura in esame nei precedenti tre anni), versano in una situazione di c.d. *sovraindebitamento* cioè in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; ovvero di c.d. *sovraindebitamento del consumatore* cioè del sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore: il fine del nuovo istituto è la definizione di un *accordo di ristrutturazione dei debiti* dell'interessato (eventualmente con l'ausilio di terzi) sulla base di un piano che preveda: 1) il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati, 2) i termini e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi e anche mediante cessione di crediti futuri, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni, 3) eventualmente l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, 4) eventualmente una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei. E' poi prevista la costituzione di *organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento* che possono coincidere con alcuni O.D.M. qualificati, come il nostro, che ne facciano richiesta.

2) La *mediaconciliazione* è favorita attraverso l'introduzione di una norma che fa carico ai capi degli uffici giudiziari di vigilare sull'applicazione dell'istituto in sede processuale, di adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice, e di riferirne, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia. Inoltre è confermato che in caso di *mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione* il giudice condanna la parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio: è ora previsto che ciò avvenga mediante *ordinanza non impugnabile* pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1.

3) Davanti al giudice di pace le parti possono *stare in giudizio personalmente* nelle cause il cui valore non eccede euro mille (non più euro 516,46).

4) Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, c.p.c. (cioè quelle in cui la parte può stare in giudizio personalmente), *le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda*.

5) Come è noto, la c.d. legge di stabilità 2012 a far data dal 1 gennaio 2012 prevedeva l'onere di presentare "*istanza di trattazione*" del procedimento pendente in corte d'appello: si trattava di cause che nella previsione originaria dovevano essere pendenti da oltre due anni, e che ora devono pendere da oltre *tre* anni; tuttavia prima era previsto che l'istanza di trattazione fosse presentata entro sei mesi dalla data di notifica di un avviso specifico, mentre ora il termine decorre dalla data di entrata in vigore della "presente legge" (e quindi, a quanto pare, della legge di stabilità e non del decreto legge di sua modifica).

6) Infine è prevista *la proroga dei magistrati onorari* fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

4) Esame di abilitazione 2011: abbinamenti tra le corti di appello.

Con D.M. 6/12/2011 è stato comunicato che ai fini della correzione degli elaborati scritti la corte d'appello di Genova è stata abbinata alla corte d'appello di Reggio Calabria ove quindi avrà luogo la correzione.

5) Convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine

L'assemblea degli iscritti è stata convocata per l'elezione del nuovo consiglio dell'ordine per il prossimo 25 gennaio 2012 ore 9 presso l'aula "Evelina Cristel" (ex Pretura) del palazzo di giustizia di Sanremo (in prima convoca alle ore 24 del 24 gennaio) e per l'eventuale ballottaggio il successivo 8 febbraio ore 9.

L'occasione è gradita per augurare a tutti gli iscritti e ai loro familiari di trascorrere in serenità le prossime festività.